

Procedura di riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione
"geely.it"

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD.it*" - Versione 2.2 del 1mo dicembre 2025.

oOo

Denominazione e sede legale del ricorrente:

Denominazione/Ragione sociale: ZEEKR EU B.V.

Indirizzo sede legale: Jachthavenweg no. 112, 1081 KJ Amsterdam (Paesi Bassi)

Legali rappresentanti: Sig. Huiqiong Han e Sig. Lotar Schupet

Procuratore costituito: Avv. Lucia Sblendorio c/o Akran Intellectual Property S.r.l., P.zza del Gesù, n. 46, 00186 Roma (RM)

Tel.: 06.6977311

E-mail: info@akran.it e l.sblendorio@akran.it

rappresentato e difeso come da procura in atti (di seguito, "**Ricorrente**")

Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di opposizione:

Denominazione/Ragione sociale: PUGLIA.COM S.R.L.s.

Sede legale: Via XVI Settembre 1959, n. 8, 76121 Barletta (BT)

Contatto Amministrativo: DOMAIN PROFIT S.R.L., via Alessandro Manzoni, n. 48, 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Tel. +39.3505935240 e domainprofit.it@gmail.com

Tel.: +39.3505935240

E-mail: chiccodin@aol.com

Stato: CONTUMACE (di seguito, "**Resistente**")

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione: "**geely.it**"

Collegio (unipersonale): Avv. Lorenzo Pennisi

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

In data 02/02/2026, il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (di seguito, per brevità, “PSRD”) - Studio Legale Tonucci & Partners - riceveva dalla parte Ricorrente il reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, completo dei relativi allegati.

In pari data, il PSRD, dopo aver:

- verificato la regolarità formale del reclamo;
- accertato l’espletamento delle relative formalità procedurali;
- riscontrato l’avvenuto pagamento delle tariffe previste;

ai sensi del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” - Versione 2.2 del 1° dicembre 2025 (di seguito, il “Regolamento”), informava il Registro dell’avvenuta ricezione del reclamo.

In data 03/02/2026, il Registro comunicava al PSRD i dati relativi alla titolare del nome a dominio risultanti dal Database dei Nomi Assegnati.

In data 10/02/2026, il PSRD provvedeva:

- alla spedizione, a mezzo raccomandata 1 A/R, del plico contenente il reclamo e i relativi allegati all’indirizzo della titolare del nome a dominio risultante dal DBNA e confermato dal Registro;
- a indicare nella comunicazione i termini e le modalità per la presentazione dell’eventuale replica e documentazione difensiva.

Suddetto plico veniva restituito, in quanto “sconosciuto”, al PSRD a seguito di tentativo di consegna effettuato in data 11/02/2026. Ne consegue che, ai sensi del Regolamento, tale data è stata considerata quale inizio della procedura, da cui decorre il termine di 20 giorni lavorativi previsto dall’art. 4.6 per la presentazione della replica da parte della titolare del nome a dominio; termine scaduto l’11/03/2026.

Entro il termine del 11/03/2026 non perveniva alcuna replica da parte **della Resistente**, che risulta quindi **contumace**.

In data 13/03/2026, il PSRD provvedeva così a comunicare agli interessati la nomina dell’esperto designato, Avv. Lorenzo Pennisi, il quale, accertata l’assenza di cause ostative ai sensi del Regolamento, accettava formalmente l’incarico. Nella medesima comunicazione, il PSRD informava altresì gli interessati che la decisione sarebbe stata resa entro il termine del 03/04/2026, ai sensi delle disposizioni regolamentari applicabili. Alla luce di quanto sopra, il procedimento veniva quindi trattenuto in decisione.

B. IL RECLAMO INTRODUTTIVO DELLA ZEEKR EU B.V.

Con reclamo del 02/02/2026, la Ricorrente deduceva, in primo luogo, di vantare diritti ed interessi, *“in tutto il territorio dell’Unione Europea”*, sulle registrazioni del marchio *“GEELY”*, in forza di contratto di licenza esclusiva riversato in atti ed avente ad oggetto i seguenti segni:


- Registrazione Internazionale n. 884966 del 21.02.2006 estesa all’Unione Europea per il

marchio  in classe 37 (Annex 14);

- Registrazione Internazionale n. 885359 del 21.02.2006 estesa all’Unione Europea per il

marchio  in classe 12 (Annex 15);

- Registrazione Internazionale n. 897937 del 22.06.2006 estesa all’Unione Europea per il

marchio  in classe 12 (Annex 16).

Tali registrazioni corrispondono a segni ampiamente noti ed utilizzati, a livello nazionale ed internazionale, nel settore automotive e, a tal proposito, la Ricorrente esponeva e documentava come il marchio GEELY avesse progressivamente acquisito una significativa notorietà anche nel mercato europeo, ivi compreso quello italiano, in ragione della rilevanza industriale del gruppo e delle operazioni strategiche che ne avevano accompagnato l’espansione.

Su tale presupposto, la Ricorrente evidenziava come il nome a dominio oggetto di contestazione, *“geely.it”*, risultasse identico al proprio segno distintivo, con conseguente elevatissimo rischio di confusione per il pubblico di riferimento, il quale avrebbe potuto ragionevolmente ritenere che il dominio fosse riconducibile al gruppo *“GEELY”* o comunque ad esso collegato.

La Ricorrente rilevava, altresì, l’assenza, in capo alla Resistente, di qualsivoglia diritto o interesse legittimo sul nome a dominio in contestazione, non emergendo alcun elemento idoneo a dimostrare un uso effettivo, lecito o comunque giustificato del segno *“GEELY”*, se non quello di trarre un indebito vantaggio dalla attrattiva e possibile cessione.

Quanto al profilo della malafede, la Ricorrente sosteneva infatti che la registrazione e il mantenimento del nome a dominio dovessero ritenersi illeciti alla luce di una serie di circostanze univoche.

In particolare, evidenziava che la registrazione del dominio era intervenuta in un momento successivo alla diffusione mediatica dei segni "GEELY" nel mercato, circostanza che rendeva implausibile qualsiasi ipotesi di scelta casuale del segno.

A ciò si aggiungeva che, sempre secondo la prospettazione attorea, il comportamento complessivo della Resistente - o di soggetti ad essa riconducibili - già coinvolti in precedenti procedure di riassegnazione relative a nomi a dominio corrispondenti a segni distintivi altrui, rappresentasse un elemento che deponeva nel senso di una condotta sistematica e non occasionale.

Infine, la Ricorrente sottolineava come la detenzione del dominio "*geely.it*" da parte della Resistente fosse idonea a impedire al legittimo titolare del marchio di utilizzarlo nel mercato italiano, evidenziando così una finalità quantomeno impeditiva, se non direttamente speculativa, attraverso la richiesta di un corrispettivo per la cessione, tipica delle ipotesi di registrazione in malafede.

Alla luce di tali elementi, la Ricorrente chiedeva che il Collegio disponesse la riassegnazione del nome a dominio in proprio favore, ritenendo che l'attuale assegnazione costituisse un'indebita interferenza con i propri diritti ed interessi.

C. SULLA RESISTENTE

La procedura si è svolta in assenza della Resistente.

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE

Come noto, il presente procedimento è disciplinato dalle disposizioni del Regolamento, le quali subordinano il trasferimento del nome a dominio contestato alla concomitante sussistenza delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 3.6 del Regolamento medesimo.

In particolare, ai sensi dell'art. 3.6, sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il Ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o ad un altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che

- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il Ricorrente dimostra la sussistenza congiunta delle condizioni *sub a)* e *c)*, e il Resistente (in questa ipotesi, contumace) non riesce a provare di avere un proprio diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo deve essere trasferito al Ricorrente.

Ciò premesso, alla luce di quanto esposto e documentato, il reclamo della Ricorrente risulta meritevole di accoglimento, per le ragioni meglio *infra* esaminate.

E. SUI REQUISITI *SUB* LETTERA A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD.IT

L'art. 3.6, comma 1, lett. a) del Regolamento stabilisce che il trasferimento di un nome a dominio in favore del Ricorrente possa essere disposto qualora risulti provata l'identità o la confondibilità del nome a dominio con *"un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti"*.

Nel caso in esame, la Ricorrente ha dimostrato:

- i) di vantare diritti sui segni anteriori "GEELY" e la loro tutela, inclusa quella dei relativi nomi a dominio, in ragione dell'accordo di licenza riversato in atti;
- ii) la notorietà, anche in ragione dell'uso, dei marchi "GEELY" (si veda, in proposito, il Par. F) che segue);
- iii) **l'identità tra il nome a dominio contestato ed i marchi "GEELY"**: il dominio riproduce, infatti, integralmente il segno "GEELY", senza alcuna variazione o elemento distintivo; la coincidenza risulta totale sia sotto il profilo visivo sia sotto quello fonetico, mentre, sul piano concettuale, il termine - privo di un immediato ed autonomo significato nelle lingue di uso comune - presenta un carattere distintivo, riconducibile - nel caso in esame - al gruppo automobilistico omonimo.

Alla luce di ciò può quindi ritenersi integrata la condizione di cui alla lett. a) dell'art. 3.6 del Regolamento con riferimento alla Ricorrente ed ai suoi diritti.

F. SUI REQUISITI *SUB* LETTERA C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD .IT

Ai sensi dell'art. 3.6, co. 1, lett. c) del Regolamento, per determinare se la richiesta di riassegnazione del nome a dominio possa essere accolta, è necessario verificare se il nome a dominio sia stato registrato e venga utilizzato in malafede.

In base ad un consolidato orientamento, come evidenziato in altre dispute sui nomi a dominio, la malafede va verificata in entrambi i momenti: tanto al momento della registrazione del dominio quanto nel suo successivo utilizzo. Qualora la registrazione di un dominio avvenga con l'intento di usurpare i diritti di un altro soggetto, la malafede deve essere considerata presente anche nell'utilizzo successivo del dominio.

Al fine di accertare la sussistenza di tale malafede, l'art. 3.7 del Regolamento prevede, un catalogo aperto e non esaustivo, di circostanze che, se dimostrate, costituiscono prova di una registrazione e utilizzo in malafede.

Dette circostanze sono:

“a) Se il nome a dominio è stato registrato con l'intento di cederlo, concederlo in uso o trasferirlo, anche a titolo gratuito, al ricorrente o ad un suo concorrente, per un corrispettivo superiore ai costi ragionevoli sostenuti per la registrazione e il mantenimento del dominio;

b) Se il nome a dominio è stato registrato per impedire al titolare di un nome, marchio, denominazione o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzarlo in un dominio corrispondente, e il dominio venga utilizzato in attività concorrenti con quelle del ricorrente;

c) Se il dominio è stato registrato con l'intento di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare il nome e cognome del ricorrente;

d) Se l'utilizzo del nome a dominio è finalizzato ad attrarre utenti di Internet a scopo di lucro, generando confusione con un nome tutelato da diritti riconosciuti dal diritto nazionale o comunitario, o con il nome di un ente pubblico;

e) Se il nome di dominio è un nome proprio o di ente pubblico/privato senza alcun collegamento dimostrabile con il titolare del dominio registrato”.

Nel caso di specie, pur potendosi ravvisare taluni elementi riconducibili alle ipotesi tipizzate, la fattispecie presenta tratti specifici che, nel loro complesso, delineano una forma di malafede particolarmente evidente e qualificata.

In primo luogo, deve attribuirsi rilievo alla **notorietà dei marchi “GEELY”**, già acquisita in epoca anteriore alla registrazione del nome a dominio contestato. La documentazione agli atti dimostra come il gruppo GEELY, fondato nel 1986, abbia assunto nel tempo un ruolo di primo piano nel settore *automotive* a livello globale, anche attraverso operazioni industriali di grande impatto mediatico - quali, tra le altre, l'acquisizione di Volvo nel 2010 e di Lotus nel 2017 - nonché mediante una strategia di espansione fondata su partecipazioni in marchi

europei di primaria rilevanza. Tali circostanze hanno determinato una significativa diffusione e riconoscibilità del segno tanto nel mercato europeo quanto in quello italiano.

Alla luce di ciò, deve ritenersi che, al momento della registrazione del dominio “*geely.it*” (registrato, per l’appunto, il 27/06/2017), il segno “GEELY” non potesse essere considerato né ignoto, né - la scelta - casuale.

A tale elemento si aggiunge - come sopra visto (*cf.* Par. E) che precede) - l’identità assoluta tra il nome a dominio contestato ed i marchi “GEELY”, sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale. Una tale triplice coincidenza, come l’assenza di qualsiasi ulteriore elemento, esclude in radice qualsiasi ipotesi di scelta casuale, evidenziando piuttosto una volontà appropriativa.

Ulteriore elemento sintomatico di malafede è rappresentato dalla **tempistica della registrazione**, intervenuta in un momento in cui il marchio “GEELY” era già oggetto di ampia copertura mediatica in Europa e stava consolidando la propria presenza nel mercato di riferimento. Tale coincidenza temporale non può essere ritenuta neutra, ma depone nel senso di una registrazione opportunistica.

Sotto il profilo dell’uso, deve rilevarsi l’**assenza di qualsiasi utilizzo effettivo del dominio**, che si presenta quale mera detenzione passiva, priva di contenuti e di collegamento con attività riconducibili alla Resistente. Secondo un orientamento consolidato, anche la detenzione passiva può integrare malafede, ove concorrano - come nel caso di specie - ulteriori circostanze quali la notorietà del marchio, l’assenza di diritti del resistente e l’implausibilità di un uso lecito del nome a dominio, come anche la richiesta di un corrispettivo non proporzionato.

Non meno rilevante è il **comportamento complessivo della Resistente**, notoriamente caratterizzato da attività di registrazione massiva di nomi a dominio e dal coinvolgimento in plurime procedure di riassegnazione aventi ad oggetto segni distintivi altrui (*cf.* Camera Arbitrale di Milano, decisione “*myself.it*” del 21/10/2012). Tale circostanza costituisce un indice qualificato di malafede, in quanto evidenzia l’esistenza di una condotta sistematica e non occasionale di accaparramento di nomi a dominio, incompatibile con un uso legittimo degli stessi.

Infine, la condotta della Resistente determina un evidente **effetto impeditivo** nei confronti della Ricorrente, la quale si vede preclusa la possibilità di utilizzare il nome a dominio corrispondente ai marchi “GEELY” con l’estensione riferita al territorio italiano.

Alla luce di tutti gli elementi sopra esposti - tra loro convergenti, gravi e concordanti - il Collegio ritiene pertanto pienamente dimostrato che il nome a dominio “*geely.it*” è stato registrato e mantenuto in malafede, ai sensi dell’art. 3.6, co. 1, lett. c), nonché dell’art. 3.7 del Regolamento.

G. SUI REQUISITI *SUB* LETTERA B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD.IT

L'art. 3.6 co. 1 lett. b) del Regolamento prevede che la Resistente sarà ritenuta "avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:

1) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparata oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure

2) che è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure

3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato".

Nel caso di specie, non vi sono elementi per ritenere integrato il requisito in esame.

P.Q.M.

Il Collegio Unipersonale, esaminate e valutate liberamente le allegazioni e le prove documentali fornite dalla Ricorrente, in assenza della Resistente

ACCOGLIE

il reclamo presentato dalla ZEEKR EU B.V. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "geely".

DISPONE

CHE il PSRD proceda alla comunicazione della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento, affinché il registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento;

CHE la decisione venga pubblicata ai sensi dell'art. 3.11 del Regolamento sul sito web <https://tonucci.com/decisioni/> del sito del PSRD.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Milano, li 30/03/2026

Avv. Lorenzo PENNISI

